

## **CAPITOLATO D'ONERI**

### **PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA DEL COMPRESORIO SCIISTICO DI "FOPPOLO"**

#### **Articolo 1- Oggetto**

Il presente Capitolato disciplina gli aspetti tecnici e contrattuali per la gestione degli Impianti di risalita e delle aree e strutture accessorie, del comprensorio sciistico di "FOPPOLO", in Comune di FOPPOLO.

In particolare, rientrano nell'ambito della concessione la gestione delle seggiovie quadriposto denominate "RONCHI-IV BAITA" e "IV BAITA - MONTEBELLO" con relative stazioni di partenza e di arrivo oltre che cabina elettrica; aree sciabili, innevamento artificiale e pertinenziali, come meglio descritti nel presente Capitolato.

#### **Articolo 2 - Descrizione delle strutture e condizioni della concessione**

I beni oggetto di gestione sono costituiti dagli Impianti di risalita, delle piste e aree e strutture accessorie del comprensorio sciistico di "FOPPOLO", in Comune di FOPPOLO, come di seguito elencati:

1. seggiovia quadriposto denominata "RONCHI – IV BAITA" e relative stazioni di partenza e di arrivo;
2. seggiovia quadriposto denominata "IV BAITA - MONTEBELLO" e relative stazioni di partenza e di arrivo;
3. piste da sci denominate MONTEBELLO – IV BAITA – CANALINO – FOPPELLE (accordo da stipularsi con MONTECARISOLE COMUNIONE DI BENI IN FOPPOLO);
4. locali accessori, depositi e locale ricovero per i mezzi battipista (accordo da stipularsi con MONTECARISOLE COMUNIONE DI BENI IN FOPPOLO).

Gli impianti, locali, spazi ed ambienti vengono affidati nello stato in cui si trovano, così come conosciuto ed accettato dal concessionario all'atto del sopralluogo effettuato in sede di gara.

I locali, gli impianti e le attrezzature concessi saranno comunque descritti analiticamente in apposito verbale di consegna redatto dai tecnici comunali, in contraddittorio con il Concessionario.

Analogo verbale dovrà essere redatto per la riconsegna degli impianti e delle attrezzature alla scadenza della convenzione. Qualsiasi modifica, in aggiunta o in diminuzione, nella dotazione delle attrezzature risulterà da apposti verbali.

### **Articolo 3 - Obblighi di gestione**

Il Concessionario si conformerà strettamente ai termini, alle prescrizioni, alle limitazioni, alle condizioni, agli standard, ai divieti, agli obblighi, alle norme tecniche di attuazione e prescrizioni temporali previsti nel presente atto, nel Disciplinare di gara, nella propria offerta e comunque nelle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Costituiscono, in particolare, oneri a carico dell'aggiudicatario, oltre al pagamento del canone di concessione a far tempo dalla data di decorrenza della concessione e per tutta la durata della gestione e all'apporto di mezzi e attrezzature necessari per assicurare l'esercizio dell'attività:

- a. le spese di elettricità e in generale i canoni di utenza, previa eventuale voltura dei relativi contratti a proprio carico, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione;
- b. l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per le attività oggetto della concessione;
- c. la "manutenzione ordinaria" degli Impianti di risalita e delle strutture destinate alla pratica dello sci, degli impianti tecnici e delle attrezzature e automezzi utilizzati per garantirne il corretto funzionamento, i controlli non distruttivi e la magnetoscopia della fune, esclusi gli oneri derivanti da tutte le revisioni speciali e generali previste dalla normativa vigente e di eventuale futura emanazione per gli impianti a fune.
- d. tutto quanto previsto nell'Offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

Per "manutenzione ordinaria" si intende quanto indicato nell'art. 8 del presente Capitolato.

Per i beni e gli impianti oggetto della concessione, gli interventi di "manutenzione ordinaria" dovranno avvenire secondo le modalità tecniche descritte dal costruttore dell'impianto nel rispetto della normativa tecnica in vigore, al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

Sono esclusi gli interventi di "manutenzione straordinaria" definiti all'art. 8.

Il gestore dovrà inoltre provvedere:

1. a prendere in carico gli impianti, i beni, le attrezzature e gli strumenti, facendosene custode ai sensi di legge;
2. all'apertura al pubblico degli impianti/piste e delle loro pertinenze:
  - nel corso della stagione invernale (è considerato tale il periodo dal 1 (uno) dicembre al 30 (trenta) marzo, se le condizioni della neve lo permettono, fatta salva la facoltà, rispettivamente, di anticipare e posticipare anche in relazione a ottimali condizioni meteorologiche: le seggiovie dovranno funzionare in modo continuativo sia nei giorni feriali che nei festivi

garantendo condizioni di buona fruibilità ed altresì si dovrà garantire buona qualità di battitura delle piste, negli orari dalle 8,30 alle 16,30;

- nel corso della stagione estiva (è considerato tale il periodo dal giorno 1 luglio al 31 agosto, salvo casi di chiusura dettata da cause di forza maggiore o da avverse condizioni meteorologiche);

3. alla pulizia, sistemazione e battitura delle aree sciabili esterne;
4. alla battitura dell'anello della pista di sci nordico;
5. alla battitura del percorso pedonale piazzale alberghi-albergo Des Alpes;
6. a dotarsi dei presidi mobili necessari per garantire l'utilizzo delle piste in sicurezza, ai sensi delle vigenti norme in materia;
7. a nominare il Responsabile d'esercizio, relativamente alla sicurezza dell'esercizio per gli Impianti in oggetto, dotato di abilitazione U.S.T.I.F. o con qualifica di Assistente Tecnico dotato di abilitazione U.S.T.I.F., da affiancare al Responsabile d'esercizio;
8. a nominare il Direttore della pista ai sensi dell'art. 47 del Reg. Regionale n. 10 del 06/12/2004 e/o sue successive modifiche ed integrazioni;
9. alla dotazione di materiale e servizio di primo soccorso a norma di legge;
10. alle spese per il personale di servizio impiegato nel funzionamento dell'impianto/piste, che dovrà essere qualificato, regolarmente denunciato e con copertura assicurativa in atto;
11. a garantire la manodopera per l'assistenza, per i collaudi e le prove;
12. alla custodia degli impianti dei beni e delle attrezzature tutte date in concessione, obbligandosi a restituirle al Comune alla scadenza della stessa in buono stato d'uso;
13. alla stipula di polizza di responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio e polizza assicurativa per il valore di ricostruzione a nuovo delle strutture oggetto di concessione, come precisato all'art. 7 del presente Capitolato;
14. alle spese relative al Contratto di Concessione, ivi comprese quelle di predisposizione, redazione e registrazione, se dovute.

Il gestore si impegnerà altresì a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di non provocare danni ai terreni (anche di proprietà di terzi) e alle attività agricole, prestando particolare attenzione al mantenimento dell'ordine e decoro delle aree/strutture, anche in previsione delle attività estive d'alpeggio.

#### **Articolo 4 – Ulteriori impegni del concessionario**

Con la sottoscrizione della presente Concessione, il Concessionario dichiara espressamente di avere completa conoscenza dell'attuale situazione degli impianti e dell'area e delle potenzialità del mercato di riferimento. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere avanzata.

In tali termini, il Concessionario accetta espressamente il rischio di impresa, comprensivo sia del rischio di disponibilità, ossia il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti, come meglio disciplinati nella presente Concessione, sia del rischio di mercato, ossia il rischio legato alla mancanza di utilizzatori degli impianti e quindi di flussi di cassa.

Il Concessionario, inoltre, assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente l'esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della Concessione.

Il Concessionario si impegna a tenere indenne ed a manlevare il Concedente da ogni eventuale responsabilità verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni affidate in Concessione

Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui all'art. 7.

#### **Articolo 5 - Qualificazione del Personale**

Il Gestore, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, dovrà svolgere il servizio con personale tecnico dotato della necessaria qualifica ed esperienza per il corretto funzionamento degli impianti, prevedendo la presenza di idoneo numero di addetti durante l'apertura dei medesimi.

Il Concessionario, da intendersi datore di lavoro ad ogni effetto di legge con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione della presente Concessione, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da normative vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi ed a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti o lo comprovi.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico, e il Gestore è tenuto a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta corretta ed irreprensibile.

#### **Articolo 6 - Condizioni del contratto di concessione e modalità di pagamento**

L'atto di concessione dovrà essere stipulato tra le parti decorsi 10 giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, salva diversa indicazione da parte dell'Amministrazione concedente.

Il canone di concessione e il versamento dell'importo relativo all'EBITDA aziendale dovranno essere corrisposti dal gestore secondo le modalità e le scadenze di cui all'art. 6 del Disciplinare di gara. Tutte le spese contrattuali, relative e conseguenti saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario, entro 30 (trenta ) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della stipula dell'atto di concessione, dovrà indicare all'Amministrazione Comunale di FOPPOLO:

- a) la presenza in organico o la dimostrata instaurazione di un rapporto di collaborazione, con professionista dotato di qualifica di Responsabile d'esercizio, relativamente alla sicurezza dell'esercizio per gli Impianti in oggetto, dotato di abilitazione U.S.T.I.F. o dimostrata instaurazione di un rapporto di collaborazione con professionista dotato di qualifica di Assistente Tecnico dotato di abilitazione U.S.T.I.F., da affiancare al Responsabile d'esercizio;
- b) la presenza in organico o dimostrata instaurazione di un rapporto di collaborazione, con professionista abilitato allo svolgimento dell'incarico di direttore della pista ai sensi dell'art. 47 del Reg. Regionale n. 10 del 06/12/2004 e/o sue successive modifiche ed integrazioni.

La mancata indicazione di quanto sopra entro i termini previsti comporterà la decadenza dell'aggiudicazione e la mancata stipula dell'atto di concessione.

### **Articolo 7 - Obblighi di Assicurazione**

L'aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.T.C. e R.C.O. per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla gestione dell'attività anche per i mezzi di servizio con massimale unico non inferiore a euro 6.000.000,00 (seimilioni) presso primaria compagnia di assicurazione per i beni ricevuti in concessione.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso gli impianti e le strutture/piste concesse in utilizzo, compresi i lavori di manutenzione e tutti gli oneri posti a carico del gestore sopra precisati.

L'aggiudicatario dovrà inoltre stipulare polizza assicurativa contro il rischio locativo di incendio per un valore di ricostruzione a nuovo delle strutture stimato in euro 5.000.000,00 per gli impianti.

Le polizze andranno presentate in copia al Comune di FOPPOLO prima di iniziare ad esercitare l'attività e comunque entro venti giorni dalla data di stipulazione del contratto di concessione. L'operatività o meno di tali coperture assicurative non liberano l'assegnatario dalle proprie responsabilità, avendo solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'aggiudicatario si assume ogni e qualsiasi responsabilità ed onere inerente lo svolgimento delle attività ed esonera l'Amministrazione Comunale, i suoi amministratori e dipendenti da ogni responsabilità rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa durante l'esecuzione del servizio convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione.

A garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con la concessione l'aggiudicatario deve altresì prestare una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a prima richiesta di primario istituto di credito dell'importo di Euro 200.000,00 la cui validità andrà a scadere una volta restituita la disponibilità degli impianti al Comune e previa verifica da parte di quest'ultimo del loro buono stato di manutenzione, comunque prima del 31.12.2021, previa espressa liberatoria da parte della Stazione Appaltante.

### **Articolo 8 - Oneri di servizio e Manutenzioni**

Saranno a carico del conduttore/gestore tutti gli oneri relativi alle spese di allaccio dei servizi necessari, le spese di arredo dei locali ricevuti in concessione (qualora necessarie), le spese delle utenze di gestione (fornitura elettrica, ecc), le spese di gestione ordinaria (pulizia e manutenzione delle strutture, verniciatura annua delle garrite, manutenzione degli impianti di risalita, ecc.), le spese di richiesta e di volturazione dei contratti di fornitura delle suddette utenze, nonché tutte le spese per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività indicate all'art. 2.

Il conduttore/gestore dovrà provvedere, a fine stagione (e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio invernale) alla rimozione delle attrezzature utilizzate per la delimitazione delle piste di sci di discesa e al loro ricovero in luoghi idonei.

A titolo esemplificativo si precisa che per "manutenzione ordinaria" degli impianti di risalita si intende la pulizia, la conservazione, la lubrificazione e la registrazione dei singoli componenti dell'impianto.

Nella "**manutenzione ordinaria**" sono comprese, inoltre, anche le operazioni riguardanti l'integrazione e la sostituzione di singoli componenti dell'impianto, se di valore non rilevante (indicativamente, fino ad un massimo di euro 5.000 complessivi annui).

In particolare, si indicano di seguito alle descrizioni delle diverse parti dell'impianto, i singoli componenti degli impianti di risalita soggetti alla manutenzione ordinaria:

a. pulegge:

fodera; anelli di tenuta; dispositivi elettromeccanici di controllo dell'assetto puleggia; raschia ghiaccio; ingrassatore;

b. riduttore:

- filtri olio; anello di tenuta (paraolio);
- c. freno di servizio (agente su disco), emergenza (agente su fascia freno di puleggia);
- d. motori elettrici (principale in corrente continua):  
spazzole su collettore; spazzole o cuscinetti della dinamo tachimetrica; filtro del ventilatore; anemostato; ingrassatore;
- e. centraline idrauliche freni:  
olio; polmone di compensazione; filtri olio; pressostato; elettrovalvola; trasduttore di pressione; manometro; valvola di ritegno; rubinetto; motore elettrico; guarnizioni; anello oring; pompa; microinterruttore;
- f. quadri elettrici/elettronici:  
interruttori di protezione magnetotermica e/o differenziale; morsetti; prese; interruttori; fusibili; relè; scheda elettronica; PLC; trasduttori di grandezze elettriche, idrauliche, meccaniche etc; indicatori analogici/digitali di grandezze elettriche, idrauliche, meccaniche etc; anemometro; batterie; accumulatori; pulsanti; spie; suoneria; selettore; lampadina; dispositivo telefonico; telefono; dispositivo audio; amplificatore; microfono; g. veicoli: sedili; minuteria metallica; morsetti;
- h. linea:  
corpo rullo; guarnizione; cuscinetti; anelli di bloccaggio elastici; ingrassatore rullo; perno rullo; rulliere; boccole delle rulliere;
- i. fune traente e portante: lubrificazione;
- j. attrezzatura soccorso in linea;
- k. argano di recupero motori termici e idraulici: - rabbocco lubrificanti e oli; xii) dispositivi di tensione:  
centralina idraulica; cilindro idraulico e pistone.

Per i beni e gli impianti oggetto della concessione, gli interventi di "manutenzione ordinaria" dovranno avvenire secondo le modalità tecniche descritte dal costruttore dell'impianto nel rispetto della normativa tecnica in vigore, al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

Tutto quanto non sopra previsto ed elencato rientra, invece, tra le operazioni di "manutenzione straordinaria" che resterà a carico esclusivo dell'amministrazione Concedente, eccezion fatta unicamente per eventuali opere di manutenzione straordinaria rese necessarie dall'incuria o dalla mancanza degli interventi di manutenzione ordinaria a carico della concessionaria.

Gli interventi di "manutenzione straordinaria", da eseguire con oneri e spese a carico esclusivo dell'amministrazione Concedente sono, in particolare, quelli

intesi all'adeguamento o rinnovo tecnologico ovvero necessari per ovviare a carenze strutturali o costruttive e ad eventi esterni non prevedibili.

Nella "**manutenzione straordinaria**" sono, quindi, anche comprese le operazioni riguardanti l'integrazione e la sostituzione dei singoli componenti, salvo quanto sopra indicato. Rientrano in tale quadro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti interventi:

- a. controlli ed interventi rientranti nell'ambito delle revisioni speciali e generali, compresi i relativi controlli non distruttivi, smontaggi e rimontaggi, etc.;
- b. sostituzione delle funi degli impianti e accorciamenti;
- c. sostituzioni di interi componenti o sottosistemi (pulegge, rulli, riduttori, motori, ecc.) derivanti dai raggiunti limiti della loro vita operativa;
- d. interventi non ordinari per fronteggiare fenomeni di consumo, usura o di generico degrado;
- e. smontaggi che comportano la messa fuori tiro delle funi o l'impiego di attrezzature speciali;
- f. modifiche non marginali delle caratteristiche funzionali e strutturali dell'impianto o di uno dei suoi principali sottosistemi;
- g. introduzione di nuovi dispositivi;
- h. interventi per fronteggiare incidenti od eventi esterni eccezionali;
- i. interventi di carattere straordinario prescritti dalla normativa vigente, dal Ministero dei

Trasporti o dall'amministrazione Concedente.

### **Articolo 9 - Piano di sicurezza**

Il Gestore dovrà svolgere le attività previste nel presente Capitolato, nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e salute dei lavoratori. Tutte le spese relative ai suddetti adempimenti sono a carico del Gestore.

Le Parti danno atto che le attività inerenti la gestione del Comprensorio sciistico richiedono la cooperazione dell'Ente proprietario limitatamente all'aspetto delle informazioni preventive sulle strutture, gli impianti ed ogni altro bene parte del comprensorio (anche in affitto).

Il Gestore si impegna a trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla data di avvio del servizio una copia del Piano di sicurezza e prevenzione rischi, elaborato sulla base delle informazioni ricevute dal committente e sulla base delle peculiari caratteristiche delle attività oggetto del presente Capitolato, con particolare riguardo ed attenzione alle misure di prevenzione e sicurezza relative al pubblico.



### **Articolo 10 - Divieto di sub-concessione e/o subappalto**

È vietato cedere la concessione in oggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

È altresì vietato, senza il consenso formale scritto dell'amministrazione comunale, l'affitto, il sub-affitto e la cessione in qualunque modo o forma dell'azienda. La violazione di tale divieto comporta la decadenza della gestione e l'escussione del deposito cauzionale.

### **Articolo 11 – Scadenza della concessione**

La concessione scadrà, senza necessità di preavviso alcuno, il giorno 31 agosto 2021.

A tale data, il Gestore dovrà riconsegnare le strutture, gli impianti e quant'altro ricevuto in consegna in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento e fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso del Comune, che resteranno acquisite al patrimonio comunale. Dell'atto di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio fra le Parti, nel quale i rappresentanti del Comune faranno risultare eventuali contestazioni sullo stato di fatto di ciò che viene riconsegnato.

Il Concessionario avrà diritto di trattenere i beni propri e quelli acquistati, o di cui si sia garantito la disponibilità per l'esecuzione della gestione, oppure potrà metterli a disposizione del concessionario entrante, a fronte del pagamento del valore a nuovo detratto l'ammortamento.

### **Articolo 12 - Inadempimenti e relative sanzioni**

Nel caso in cui il servizio di Concessione venga eseguito in modo imperito, imprudente o negligente, ovvero le prestazioni rese non siano conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato, ovvero, nel caso in cui gli adempimenti di gestione previsti non siano stati eseguiti in tutto o in parte, il COMUNE DI FOPPOLO provvederà ad inviare al Gestore formale contestazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine che verrà comunicato e ad ovviare alle conseguenze derivanti dagli inadempimenti contestati.

Se a seguito dell'ulteriore accertamento sulle circostanze che hanno determinato il prodursi dell'episodio di inadempimento contestato, nonché dell'esame e valutazione delle controdeduzioni del Gestore, venga confermato che quest'ultimo abbia posto in essere una violazione degli obblighi contrattuali, il Comune applicherà una penale il cui importo è determinato in funzione della gravità dell'inadempimento, comunque variabile da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), da trattarsi

sulla cauzione e salva la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Nel caso di interruzione del servizio imputabile al Gestore, il Comune di FOPPOLO si riserva la facoltà di applicare a carico dello stesso una penale di importo variabile da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 400,00 (quattrocento/00) al giorno, in rapporto al numero di ore di interruzione e alla gravità della sospensione del servizio.

Il provvedimento con cui viene comminata una penale e disposta la trattenuta sulla cauzione è comunicato al Gestore mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'invito a reintegrare la cauzione entro il termine stabilito nello stesso provvedimento (comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento).

### **Articolo 13 - Modifiche della concessione**

Ogni modifica ed integrazione alle condizioni di concessione ed agli obblighi delle parti sarà valida ed efficace solo se approvata dalle stesse in forma scritta.

Si applica l'art. 175 del d.lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 14 - Risoluzione della concessione**

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il Comune di FOPPOLO potrà procedere alla risoluzione della concessione con preavviso di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei seguenti casi:

- mancato esercizio dell'impianto per 3 giorni consecutivi oppure per 5 giorni nell'arco di un mese;
- mancato pagamento anche di una sola rata di canone o dell'importo relativo all'EBITDA aziendale (parte variabile);
- gravi e reiterate inadempienze o violazione degli obblighi da parte del concessionario, quali, a titolo esemplificativo, l'insufficienza dei mezzi e attrezzature richiesti e di personale rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato;
- dopo il terzo episodio di inadempimento per violazione degli obblighi previsti dalla presente Concessione;
- per l'utilizzo dei beni in concessione difforme dalle finalità per le quali essa è stata affidata;
- frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi da parte del concessionario;
- cessione a terzi, in tutto o in parte, della concessione;
- falsità nelle dichiarazioni di gara, in qualsiasi momento accertate; Si applica in ogni caso l'art. 176 del d.lgs. n. 50/2016.

La risoluzione fa sorgere a favore del Comune di FOPPOLO il diritto di affidare la concessione a colui che segue immediatamente in graduatoria, secondo sua piena discrezionalità.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'aggiudicatario per il fatto che ha determinato la risoluzione.

#### **Articolo 15 – Revoca della concessione**

L'Amministrazione si riserva il diritto di revocare la concessione in qualsiasi motivo per ragioni di pubblico interesse.

Non è consentito al concessionario recedere dalla concessione.

#### **Articolo 16 - Ulteriori indicazioni vincolanti**

Il Contratto è soggetto alla normativa di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con la sottoscrizione del Contratto, pertanto, l'Aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché di cui alla legge n. 217/2010 e ss.mm.ii.

Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., fatta salva in ogni caso la risoluzione di diritto del Contratto.

Tutte le spese contrattuali inerenti la concessione e il Capitolato, ivi compresi bolli, diritti e le spese di registrazione e pubblicazione, nonché quelle inerenti il contratto/convenzione definitivo sono a totale carico del Concessionario.

#### **Articolo 17 – Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune ed il Gestore è competente il Tribunale di Bergamo, salvo diversa inderogabile competenza di legge.

#### **Articolo 18 - Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si applicano le norme previste dalle leggi speciali per l'esercizio degli impianti sciistici, nonché il codice civile e il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..